

TI_GERICHTE 38.2022.85 vom 17. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.85_d20220517

FR: TI_GERICHTE 38.2022.85 du 17 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.85 del 17 maggio 2022

Regeste

Ricorrente residente in Italia, dove vive la moglie, e non in Svizzera. Totalmente e non parzialmente disoccupato. Atti rinviati alla Cassa affinché stabilisca se il ricorrente possa, o meno, essere considerato un vero frontaliere e, se così non fosse, un falso frontaliere

Erwägungen

E. 2

), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.” In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa). In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando: " (...) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (...)” In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli

era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia. L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera. 5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (...)". Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021. In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364,

il Tribunale federale ha stabilito che: " (...) ai disoccupati si applica la legislazione dell'ultimo Stato di occupazione prima dell'inizio della disoccupazione. Se l'ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l'esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all'indennità di disoccupazione presuppone che l'assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell'elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata." In un'altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l'Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero. Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta dalla moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all'appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017. In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all'indennità di disoccupazione presuppone, tra l'altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l'assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l'intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3). In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un'occupazione - ha confermato che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l'assicurato deve soddisfare per avere diritto all'indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l'Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l'effettiva presenza in Svizzera e l'intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.). In un'altra sentenza 8C_632/2020 dell'8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all'estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un'abitazione nella quale quest'ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l'Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all'estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l'assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all'estero, il centro d'interessi di quest'ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall'assicurato e quindi all'estero (cfr. consid. 5.1.).

Infine, con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell'interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte circostanze, il ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell'appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e meglio come segue: " 4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica. Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera. Il Tribunale cantonale non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. 4.2.3. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici. Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI. 4.2.4. Il ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava. Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in Svizzera solo a partire da quel momento. È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di

residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorrevano tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.

4.2.5. Il ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia, pur essendo domiciliati in Svizzera. Il ricorrente faceva certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo occasionalmente.

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata. Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”

2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, cittadino italiano, al beneficio di un permesso per dimoranti temporaneo di tipo L, dopo avere, da ultimo, lavorato dal 13 al 19 settembre 2021 presso la _____, succursale di _____, si è iscritto in disoccupazione dal 18 ottobre 2021, alla ricerca di un impiego a tempo pieno. Egli ha motivato la disdetta dell'ultimo rapporto di lavoro con la “mancanza di lavoro”. In precedenza, il ricorrente, stando a quanto da lui indicato, era stato attivo presso la _____, poi, e meglio dal 10 luglio 2019 al 18 settembre 2020, presso _____ (ora in liquidazione) nella precedente sede di _____, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 presso _____ ed infine dal 18 febbraio 2021 in seno a _____, succursale di _____ (cfr. doc. 1-3). Dall'attestato del datore di lavoro sottoscritto dalla _____ emerge che il ricorrente vi aveva lavorato (secondo gli orari di lavoro previsti dal Contratto collettivo nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parquet e pavimenti tecnici rialzati, quindi, salvo eccezioni, dal lunedì al venerdì, cfr. art. 21 CCL) in qualità di posatore pavimenti non qualificato e che la

disdetta era stata data con effetto al 20 giugno 2019 per motivi di ristrutturazione aziendale (cfr. doc. 4 e 13). Da analogo documento compilato da _____ (ora in liquidazione), risulta che l'assicurato aveva lavorato per conto della società come posatore di pavimenti (a tempo pieno, con orario di lavoro dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00) dal 10 luglio 2019 sino al 6 novembre 2020, data alla quale il rapporto di lavoro era giunto a conclusione a causa della "mancanza di lavoro" (cfr. doc. 5 e 9). Dall'attestato redatto dalla _____ emerge che RI 1 vi era attivo in qualità di "Parkettleger" e che il rapporto contrattuale è perdurato, una prima volta, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 (ultimo giorno di lavoro 18 dicembre 2020; cfr. doc. 6), ed una seconda dall'11 al 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 7). Da ultimo, il rapporto di lavoro presso _____ è stato caratterizzato da incarichi temporanei (contratti di missione) che hanno visto il ricorrente attivo (tra le ore 07:30 e le 12:00 nonché tra le ore 13:00 e le 16:30), sempre come posatore di pavimenti, dal 18 al 23 febbraio 2021, dal 17 al 24 marzo 2021, il 30 marzo 2021, dal 1° al 6 aprile 2021, dal 13 aprile al 1° giugno 2021, dall'11 giugno al 30 luglio 2021 e dal 13 al 17 settembre 2021. La disdetta del rapporto contrattuale ha coinciso con la fine di un incarico temporaneo (cfr. doc. 8 ed all. e doc. 11). Presso _____, l'assicurato – e meglio come notificato alla Cassa tanto nei formulari "indicazioni della persona assicurata" quanto negli "attestati di guadagno intermedio" - è poi stato attivo sulla base di contratti di missione a decorrere dal 4 novembre 2021, dall'11 febbraio 2022, dal 6 aprile 2022, dal 7 giugno 2022 e dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. 11 ed all.). Dagli atti emerge, poi, che dal 22 al 25 marzo 2022, RI 1 ha lavorato per conto di _____ (cfr. doc. 10). Il 1° aprile 2022, la Cassa ha posto all'assicurato una serie di quesiti cui il medesimo ha così risposto: "(...) D: attualmente sta lavorando? R: sì D: dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento? R: in Ticino dal 2014. Ultimo datore di lavoro _____ D: come svolge le ricerche di lavoro? R: annunci internet, quotidiani, jobroom, cont. telefonici D: in quale settore ricerca lavoro? R: settore artigiano/edile posa pavimenti D: svolge qualche attività lavorativa all'estero (dipendente, indipendente). Se sì, voglia specificarci genere di attività e luogo. R: no D: che tipo di lavoro cerca? (a tempo determinato, indeterminato, stagionale, ...) R: a tempo determinato/indeterminato 100% D: attualmente dove risiede? Da quando? R: _____ dal 01.07.2017 D: di quanti locali è composta la sua abitazione? R: 2 D: era già ammobiliata? R: no D: l'abitazione è di sua proprietà oppure è in affitto? Se è in affitto, chi ha stipulato il contratto d'affitto? (allegare copia del contratto d'affitto) R: è in affitto il sottoscritto ha stipulato il contratto D: vive solo o con altre persone? R: vivo solo quando mia moglie è in Italia D: come è composta l'economia domestica presso l'abitazione in Svizzera? (specificare nome e cognome) R: RI 1 D: con le persone che soggiornano con lei nell'abitazione in Svizzera esiste un rapporto di parentale? Se sì, voglia specificarci quale R: sì sono i miei familiari D: dove consuma normalmente i pasti? R: nell'abitazione D: è iscritto all'AIRE (voglia allegare copia della certificazione) R: sì D: è sposato/a oppure ha un compagno/a? Se sì, dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a? R: sposato – residenza in Italia D: il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a, lavora? Se sì, voglia specificare presso quale datore di lavoro e la località R: non lavora D: dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a? (indirizzo preciso) R: _____ Italia D: ha figli? Se sì, voglia indicarci il loro nome, cognome e data di nascita R: sì, _____ .89, _____ .93 D: dove risiedono i suoi figli? R: _____, _____ D: dove studiano i suoi figli? Ne caso in cui dovessero lavorare, dove lavorano? (specificare la località) R: _____ D: la sua famiglia vive in casa propria oppure è in affitto? R: mia moglie e mio figlio in Italia

risiedono nell'abitazione di proprietà di mia moglie D: se la sua famiglia vive all'estero, per quale motivo non si sono trasferiti in Svizzera? R: gli impegni familiari al momento non consentono il trasferimento definitivo di tutti i componenti della famiglia D: chi si occupa del mantenimento dei figli? R: // D: lei si occupa del mantenimento del coniuge? R: sì D: sulla casa di proprietà paga un mutuo? R: // D: dove risiedono i suoi genitori? R: sono defunti D: ha fratelli o sorelle? Dove risiedono? R: // D: con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente, settimanalmente, ...) R: è mia moglie che mi raggiunge in dipendenza degli impegni familiari D: quando si ricongiunge con la sua famiglia dove soggiorna? R: presso la mia abitazione di _____ D: per quale motivo si è trasferito dall'Italia alla Svizzera? R: per motivi di lavoro D: è in possesso di una licenza di condurre? La licenza di condurre è svizzera oppure estera (voglia allegare copia della licenza di condurre) R: sì - patente italiana D: ha un veicolo? Se sì, e immatricolato in Svizzera? (voglia allegare copia del libretto di circolazione) R: No D: è affiliato ad una Assicurazione malattia svizzera? Quale? (voglia allegare copia del suo contratto d'assicurazione) R: sì _____ D: ha un medico curante in Ticino? Se sì, voglia specificare il nome e l'indirizzo R: sì _____ D: è membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro in Svizzera e/o all'estero? Se sì, voglia specificare ragione sociale e luogo d'iscrizione a registro R: no D: è abbonato a giornali e riviste? Quali? R: _____ D: presso la sua residenza in Svizzera ha un collegamento internet? R: sì D: ha stipulato delle assicurazioni in Svizzera? Se sì, quali? R: no D: paga la Serafe? R: sì" (cfr. doc. 15) L'11 aprile 2022, la Cassa ha sottoposto al ricorrente altre due domande cui il medesimo ha così risposto: "(...) D: con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente, settimanalmente, ...) R: non c'è nessuna frequenza di rientro come già scritto la famiglia si ricongiunge in Ticino dove abita e lavora anche l'altro figlio D: quanti anni ha il figlio _____? R: 28 (cfr. doc. 16). Il successivo 28 aprile l'amministrazione ha chiesto all'assicurato: " D: per quale motivo la moglie non si è trasferita con lei in Svizzera? D: per quale motivo si trovava in Italia durante il periodo della quarantena? D: per quale motivo non ha segnalato sul formulario IPA del mese di marzo 2022, eventuali soggiorni all'estero? (vacanze o altre assenze) D: considerato che ha dichiarato di provvedere al mantenimento di sua moglie e che dall'estratto conto bancario non figura alcun versamento a favore della stessa, voglio comunicarci quale è la modalità da lei utilizzata per far fronte alle spese di mantenimento in Italia" (cfr. doc. 17) RI 1 ha così risposto: " Risposta alla domanda 1) Perché fino a questo momento per motivi economici e personali mia moglie ha fatto questa scelta. Risposta alla domanda 2) Mi trovo in Italia perché il fine settimana 26-27 marzo io e mia moglie avevamo deciso di fare qualche lavoro nel giardino della casa di proprietà di mia moglie in Italia, purtroppo non mi sono sentito bene, avendo sintomi che facevano pensare al Covid ho fatto il test in farmacia (la cui copia vi è già stata trasmessa) ed è risultato positivo. La normativa italiana in questi casi prevede l'immediata segnalazione da parte della farmacia all'ASL e l'immediato isolamento. Ho contattato l'hot-line cantonale per avere conferma della procedura (copia messaggio verificabile sul mio telefono) e mi è stato confermato che avrei dovuto seguire il tracciamento italiano e relativo isolamento su suolo italiano. Oltre al fatto che non mi sentivo bene se avessi deciso di mettermi in viaggio per tornare avrei violato la normativa del Paese in cui mi trovo, l'unica scelta possibile era attenermi alla regola e restare come previsto 7 giorni in isolamento in Italia. A titolo informativo a causa di questo inconveniente ho perso un contratto di lavoro della durata di 3 mesi. Sarebbe stata la prosecuzione dell'unico lavoro svolto nel mese di marzo 22-25 marzo. Risposta a domanda 3) Ho segnalato sul formulario del mese di marzo la quarantena

Covid così come indicato da un suo collega in quanto ho subito chiamato il vostro ufficio chiedendo cosa dovevo fare. Non c'è stato alcun soggiorno trattandosi di isolamento e non di vacanza, inoltre non ero al corrente di dovervi segnalare come soggiorno all'estero se di sabato varco il confine. Nel mese di marzo non ci sono state assenze da dichiarare. Ho lavorato dal 22 al 25.03 (martedì-venerdì). Mi sono recato in Italia domenica 27 e dal 28 al 31 sono giorni di quarantena. Per la restante parte del mese non ho lavorato e sono stato a casa. Risposta a domanda 4) Provvedo al mantenimento di mia moglie perché non ha un lavoro quindi l'unico reddito da lavoro è il mio ma io non verso uno stipendio a mia moglie né un importo fisso mensile, non troverà nessun versamento a suo favore. Le spese effettuate nei vari supermercati ticinesi, come può vedere dall'estratto conto, si riferiscono a prodotti alimentari e beni di necessità per entrambi. Come può verificare anche la spesa dal parrucchiere di mia moglie è addebitata sullo stesso conto. Nel caso mia moglie debba fare spese in Italia cambieremo del contante nella valuta che serve. (...) Ho sempre risposto alle sue domande dichiarando il vero e la mia situazione è totalmente trasparente, ho inviato in modo puntuale ogni documento da lei richiesto tra cui copia dell'estratto conto del 2021, più di 30 pagine, dove credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani non solo che sono presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino, ora le sto inviando l'estratto conto del 2022 che ho dovuto chiedere alla banca e che mi è costato 10 chf da cui immagino vedrà che le mie abitudini e spese sono le stesse dell'anno precedente e di quello ancora prima. La invito a contattarmi subito se desidera per fissare un appuntamento così da poter definire la pratica e risolvere tutti i suoi dubbi. (...)” (cfr. all. a doc. 17). Con decisione del 17 maggio (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 26), la Cassa ha stabilito che il ricorrente, a decorrere dal 1° marzo 2022, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuto il requisito della residenza. In particolare, l'amministrazione ha motivato il proprio provvedimento alla luce di quanto segue: " (...) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni fornite dall'assicurato, considerate la durata e la continuità della presenza in Svizzera la natura e la caratteristica dell'attività qui svolta, la situazione familiare, la situazione abitativa, va innanzitutto concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell'interessato si situa in Italia, dove risiede la famiglia. Egli in Svizzera ha costruito tutt'al più una dimora temporanea. (...) per quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in concreto, l'assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in Svizzera, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la moglie e i figli risiedono in Italia. Questa situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e anche dopo l'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato non può quindi essere ritenuto residente in Svizzera. Tenuto conto della situazione concreta va concluso che l'assicurato non può comunque essere qualificato come falso lavoratore frontaliere, non appartenendo alla cerchia di persone che possono essere considerate come un lavoratore diverso da un frontaliere (...) e pertanto non può scegliere se fare valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato dell'ultima attività. (...)” (cfr. doc. 26). RI 1 ha impugnato tale provvedimento con tempestiva opposizione facendo valere: - Di lavorare “ in Ticino da ben 8 anni, quindi dal 2014 ”; - Di essere “ regolarmente iscritto all'AIRE ” e di essere quindi “ a tutti gli effetti residente SOLO in Svizzera; situazione che comporta la perdita di ogni diritto quale cittadino italiano residente in patria, in particolare per quanto attiene alla sanità e le prestazioni di disoccupazione ”; - Che uno dei figli vive

nel nostro Paese, “ dove lavora dal 2019 come _____ ed è regolarmente a beneficio di un permesso di soggiorno tipo B ”; - Che solo il secondo figlio è rimasto in Italia, dove, avendo 28 anni, “ conduce una vita autonoma e non fa ormai più parte dello stretto nucleo familiare rapportabile al centro degli interessi ”; - Che sua “ moglie vive buona parte del tempo presso il mio indirizzo in Svizzera e non in Italia” e che “per questo motivo non risultano versamenti all’estero per il suo sostentamento. Le spese sono addebitate dal mio conto bancario e servono a sopperire al mantenimento di entrambi; l’estratto conto dettagliato vi permetterà di appurare quanto detto. Risultano infatti transazioni legate alla vita quotidiana, sono svolte con cronologica regolarità e praticamente sempre con controparti con presenza sul suolo ticinese (spesa, carburante, tempo libero, utenze, ecc). Troverete anche regolari addebiti per prestazioni fruito da mia moglie, in particolare quale la parrucchiera o il veterinario del nostro cane. (...) risulta quindi chiaro che entrambi abitiamo effettivamente e durevolmente in Ticino ed in prossimità di nostro figlio, dove abbiamo svariate relazioni personali e di amicizia con diverse persone (...) potrete interpellare anche il locatore dell’appartamento di _____, sig. _____, che risulta essere impiegato presso il Comune locale, che non avrà difficoltà alcuna a confermare la mia effettiva residenza in loco e la presenza regolare di mia moglie ”; - Che la coniuge “ sta cercando lavoro in Svizzera nell’ottica di un trasferimento definitivo; non avendo ancora una certezza in tal senso per ora ha mantenuto la residenza in Italia, per motivi legati alla proprietà ”; - Che quello relativo alla quarantena in conseguenza della positività al Covid non è stato un soggiorno all’estero non notificato ed ha ribadito le circostanze che lo hanno costretto in Italia tra fine marzo ed inizio aprile 2021; - Che egli deve essere considerato residente a tutti gli effetti in Svizzera - dove da 5 anni abita nel medesimo Comune, paga “ regolarmente la Cassa malati ”, loca a suo nome un ente, è soggetto al pagamento del canone SERAFE, ha un numero di telefonia mobile da 8 anni, ha legami personali dati, d’un lato, dalla presenza del figlio e, d’altro lato, dal fatto che la “ moglie risiede buona parte del tempo ” con lui nel nostro Cantone, è presente con regolarità (al pari della moglie) sul territorio, e meglio come dimostrerebbero le spese evincibili dagli estratti conto versati in atti – e non Italia, dove la sua presenza avrebbe “ carattere saltuario per motivi di gestione legati all’abitazione di proprietà ” intestata alla moglie (cfr. doc. 27). Con decisione su opposizione del 4 ottobre 2022, la Cassa ha, come visto, respinto il gravame del ricorrente (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 28). 2.4. Il ricorrente, rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa il 28 aprile 2022, ha indicato che gli addebiti sul suo conto bancario sono indicativi di una sua presenza fisica sul nostro territorio (“ ho inviato (...) copia dell’estratto conto del 2021 (...) dove credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani non solo che sono presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino, ora le sto inviando l’estratto conto del 2022 (...) da cui immagino vedrà che le mie abitudini e spese sono le stesse dell’anno precedente e di quello ancora prima ” cfr. supra). Al riguardo va dapprima evidenziato il fatto che agli ordini di pagamento per cassa malati, pigione mensile e abbonamento di telefonia mobile RI 1 poteva provvedere anche dall’estero, e meglio come avvenuto tra il 31 marzo ed il 1 aprile 2022 quando l’assicurato si trovava, per sua stessa indicazione, in quarantena in Italia e sul suo conto risultano addebitati ordini di pagamento a favore di _____ e _____ (cfr. all. a doc. 17). Dagli estratti conto in atti, relativi alla relazione bancaria intestata al ricorrente presso _____, emerge inoltre che, contrariamente alle affermazioni della Cassa, nel 2021 vi sono state diverse operazioni di prelievo a contanti e spese presso supermercati, stazioni di benzina, negozi, saloni di parrucchiera, ecc..., in particolare, del _____ anche nel fine settimana. Ciò, tuttavia,

solamente sino a metà maggio 2021. Da quel momento, infatti, gli acquisti (che il ricorrente è solito saldare utilizzando la carta anche quando si tratta di importi contenuti e quindi per ogni minima spesa) effettuati in presenza sul territorio elvetico nel weekend sono drasticamente diminuiti, e meglio: - dal 21 al 24 maggio compresi non vi è stato alcun addebito; - dal 3 al 10 giugno compresi il ricorrente non risulta aver fatto acquisti; - nel weekend del 13 e 14 giugno non vi sono addebiti; - nel weekend del 19 e 20 giugno non vi sono addebiti; - tra il 26 ed il 29 giugno compresi (laddove il 26 era un sabato, il 27 domenica ed il 29 festivo) non vi sono addebiti; - nel fine settimana tra il 3 ed il

E. 4

luglio non vi sono addebiti; - nel weekend del 24 e 25 luglio, del 31 luglio e del 1° agosto, del 7 e dell'8 agosto, non vi sono addebiti; - tra il 15 ed il 23 agosto compresi (laddove il 15 era domenica, il 21 sabato ed il 22 domenica) non vi sono addebiti; - tra il 29 agosto ed il 12 settembre non vi sono addebiti; - tra il 18 ed il 23 settembre non vi sono addebiti; - tra il 2 e il 13 ottobre non vi sono addebiti; - tra il 30 ottobre ed il 1° novembre (laddove il 30 era un sabato, il 31 una domenica ed il 1° festivo) non vi sono addebiti; - dal 6 al 9 novembre non vi sono addebiti (laddove il 6 era sabato, il 7 domenica e tra l'8 e il 9 dagli attestati di guadagno intermedio in atti non risulta che il ricorrente abbia lavorato) non vi sono addebiti; - nel weekend del 13 e 14 novembre non vi sono addebiti; - nel weekend del 20 e 21 novembre non vi sono addebiti; - nel weekend del 27 e 28 novembre non vi sono addebiti; - tra il 4 e l'8 dicembre sino alle ore 16:43 (laddove il 4 era un sabato, il 5 una domenica, l'8 festivo e dagli attestati di guadagno intermedio risulta che il ricorrente aveva preso vacanza il 6 ed il 7 dicembre) non vi sono addebiti; - nel weekend del 18 e 19 dicembre non vi sono addebiti; - dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 (allorquando dagli attestati di guadagno intermedio emerge, d'un lato, che RI 1 dal 21 dicembre 2021 non ha lavorato, né lo ha fatto a gennaio 2022) non ci sono stati addebiti; - dal 13 al 20 gennaio compresi non vi sono stati addebiti; - dal 26 gennaio al 4 febbraio compresi non vi sono stati addebiti per acquisti effettuati in Svizzera, ma il 1 febbraio 2022 ve n'è uno per una spesa in Italia, come pure il 3 febbraio; - nel weekend del 12 e 13 febbraio non risultano addebiti in Svizzera ma il 13 ve n'è uno in Italia; - nel weekend del 19 e 20 febbraio non risultano addebiti - dal 1° a 5 marzo compresi, quando l'assicurato nemmeno ha prestato lavoro, non vi sono addebiti; - nel weekend del 9 e 10 marzo non vi sono addebiti; - tra il 16 ed il 18 marzo (laddove il 16 era sabato, il 17 domenica e il 18 l'assicurato avrebbe usufruito di un'"altra assenza pagata") non vi sono addebiti; - nemmeno vi sono addebiti tra il 26 marzo ed il 3 aprile compresi, e meglio quando l'assicurato, rientrato in Italia per il fine settimana (cfr. supra ed all. a doc. 17) è risultato positivo al Covid-19 ed ha dovuto, nel rispetto della normativa italiana, sottoporsi a 7 giorni di quarantena oltre confine; - nel weekend del 9 e 10 aprile non risultano addebiti in Svizzera ma il 9 ve n'è uno in Italia; - nel weekend del 16 e 17 aprile, così come il 18 aprile, quando l'assicurato, stando agli attestati di guadagno intermedio, beneficiava di un'"altra assenza pagata" non risultano addebiti in Svizzera; - il weekend del 23 e 24 aprile non risultano addebiti; - il weekend del 30 aprile e 1° maggio non risultano addebiti. Dagli estratti conto risultano poi numerose e regolari spese effettuate presso distributori di benzina, e ciò malgrado il ricorrente abbia dichiarato di non avere un'autovettura (cfr. supra). Tali addebiti, ricordato che la fascia oraria di lavoro presso _____ va dalle ore 07:30 alle ore 16:30, con pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (cfr. supra), sono stati nella grande maggioranza dei casi effettuati o la mattina, prima delle ore 07:30, o la sera, dopo le 16:30, o nella pausa di mezzogiorno e, con riferimento a quanto appena indicato, sono spesso presenti sia prima

che dopo i weekend nei quali il ricorrente non faceva acquisiti in Svizzera (cfr. doc. 18). Dagli estratti conto in atti emerge, pure, che il ricorrente dispone di una carta _____ (che può essere caricata in euro, o dolla; cfr. doc. 18). Dal contratto di locazione presente nell'incarto risulta che _____ (in qualità di locatore) e il ricorrente (come conduttore) hanno sottoscritto, a decorrere dal 1° febbraio 2019 un rapporto locativo (rinnovabile annualmente con prima data di scadenza prevista per il 31 gennaio 2020) per un ente sito a R_____, in via _____ e composto da 1.5 locali per 30mq, comprensivo di un posto auto scoperto, per una pigione mensile di fr. 650.-. Il contratto di locazione, laddove ve ne era la possibilità, non risulta essere stato firmato dalla coniuge di RI 1 (cfr. doc. 19). Dai moduli “Indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) in atti emerge che il ricorrente: - nel mese di ottobre 2021 non ha prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24); - nel mese di novembre 2021 ha lavorato del 4 al 7 per conto di _____, come anche dall'11 al 30 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nel relativo attestato di guadagno intermedio (cfr. doc. 25); - nel mese di dicembre 2021 ha lavorato, sempre per conto di _____, dal 1° al 3, dal 9 al 16 e dal 20 al 21 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio che precisa, pure, che il 6 e 7 dicembre RI 1 era assente per vacanze e l'8 poiché festivo (cfr. all. a doc. 25); - nel mese di gennaio 2022 non ha prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24); - nel mese di febbraio 2022 ha lavorato per conto di _____ dall'11 al 28 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25); - nel mese di marzo 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 22 al 25 (cfr. all. a doc. 24); - nel mese di aprile 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 6 al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure che il 18 aprile il ricorrente ha beneficiato di un'“altra assenza pagata” ed il 20 di un'“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25) - nel mese di maggio 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 2 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25); - nel mese di giugno 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 1° al 30 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure che l'assicurato ha beneficiato di un'“altra assenza pagata” il 16 e 29 e di “vacanza” il 17 (cfr. all. a doc. 25); - nel mese di luglio 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 1° al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio dal quale risulta che il 18 luglio il ricorrente ha beneficiato di un'“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25); - nel mese di agosto 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 16 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova conferma nell'attestato di guadagno intermedio, laddove emerge che l'insorgente ha beneficiato delle vacanze sino al 15 del mese (cfr. all. a doc. 25); - nel mese di settembre 2022 ha lavorato per conto di _____ dal 1° al 16 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell'attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge che il

E. 5

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10. In concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto, chinarsi – se del caso anche procedendo alle audizioni richieste dall'assicurato – sulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest'ultima, che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori. In tal senso, il TCA rammenta, infatti, che il ricorrente, prima di ottenere il

permesso L (il tipo di permesso di polizia degli stranieri non essendo peraltro decisivo in questo contesto, cfr. supra consid. 2.2.), e meglio quando già locava l'ente sito in _____ (dove peraltro dichiara di risiedere dal luglio 2017), disponeva di un permesso G, comportante l'obbligo di rientro settimanale in Italia. Contrariamente, poi, a quanto pretendono RI 1 ed il suo rappresentante, inoltre, la costante presenza del ricorrente sul suolo elvetico nel fine settimana, quantomeno da metà maggio 2021, non trova riscontro nella documentazione bancaria versata agli atti (cfr. supra consid. 2.4.). Gli estratti conto, in particolare nel periodo da inizio marzo ad inizio maggio 2022, non riportano spese in Canton Ticino nel weekend e non attestano, quindi, la presenza del ricorrente sul territorio elvetico nei fine settimana. Dalla documentazione bancaria in questione emerge, anzi, che dopo che si è rifornito presso _____ in data 28 febbraio 2022 (per fr. 100.75), il ricorrente non ha proceduto ad operazioni bancarie in presenza sul suolo elvetico sino all'11 marzo 2022. Dal 14 marzo 2022, quando nuovamente si è rifornito presso _____, il ricorrente non ha fatto spese sino al 21 marzo successivo. Il 25 marzo 2022 il ricorrente, dopo essersi rifornito _____, si è recato in Italia, dove è rimasto in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 e non ha effettuato spese in Svizzera sino al 4 aprile 2022. Dopo aver fatto il pieno l'8 aprile 2022, il ricorrente si è diretto in Italia, dove il 9 aprile ha fatto acquisti presso _____. Dopo essersi rifornito presso _____ il 14 aprile 2022, l'insorgente non ha effettuato spese in Svizzera sino al 19 aprile successivo (quando ha rifatto il pieno presso _____). Nuovamente, nel fine settimana del 23 e 24 aprile 2022 non risultano spese sul territorio elvetico, così come non ve n'è traccia tra il 29 aprile ed il 2 maggio 2022 (cfr. doc. 18 e supra consid. 2.3. e 2.4.). Qualora la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s'egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione. Vagliando quest'altra ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta al consid. 2.8. (che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell'edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), la Cassa dovrà, d'un lato, tenere in considerazione che: - RI 1, al beneficio di un permesso di dimora tipo L dal maggio 2020 (cfr. supra consid. 2.3.), ha lavorato in Ticino dal 2014 nel settore dell'edilizia come posatore di pavimenti non qualificato, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, o di missione, che lo hanno visto impiegato dal lunedì al venerdì, allorquando i turni giungevano, al più tardi, al termine alle ore 16:30 (cfr. supra consid. 2.3.); - in Ticino, il ricorrente dispone di un veicolo; - la moglie, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.6.), risiede in _____, che dista 78 chilometri da _____, per un tempo di percorrenza di un'ora e venti minuti; - nel periodo qui oggetto di esame (cfr. supra consid. 2.1.) il ricorrente disponeva di contratti di missione in base ai quali (fine settimana a parte) è stato presente sul mercato del lavoro svizzero (cfr. i formulari "Indicazioni della persona assicurata" riprodotti al consid. 2.4.), nel quale è attivo dal 2014. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d'opzione, l'amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI. 2.12. Alla luce dell'esito della presente vertenza, l'audizione di _____ e dello stesso RI 1, richieste per conto di quest'ultimo dal suo rappresentante, si rivelano superflue. 2.13. L'assicurato che ha protestato spese e ripetibili (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) e che in

concreto è v incante in causa, è rappresentato da un sindacato ed ha, quindi, diritto all'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012). L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.